



Comune di Carmignano

Provincia di Prato

Regolamento per la tutela degli animali

L'amore per gli animali è intimamente associato con la bontà di carattere e si può tranquillamente affermare che chi è crudele con gli animali non può essere un uomo buono.

(Arthur Schopenhauer)

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 24 del 10.05.2022

Indice

Titolo I – Disposizioni generali

- Articolo 1 – Oggetto del Regolamento pag. 4
- Articolo 2 – Principi e finalità pag. 4
- Articolo 3 – Competenze del Sindaco pag. 4
- Articolo 4 – Diritti degli animali pag. 4

Titolo II – Disposizioni generali

- Articolo 5 – Definizioni ed ambito di applicazione pag. 5
- Articolo 6 – Divieti generali pag. 5
- Articolo 7 – Abbandono di animali pag. 7
- Articolo 8 – Strutture preposte alla tutela degli animali pag. 7
- Articolo 9 – Attività concernenti le adozioni pag. 7
- Articolo 10 – Tavolo di lavoro sui diritti degli animali pag. 8
- Articolo 11 – Detenzione di animali pag. 8
- Articolo 12 – Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata pag. 8
- Articolo 13 – Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli pag. 9
- Articolo 14 – Avvelenamento di animali pag. 9
- Articolo 15 – Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere anti-attraversamento, cartellonistica pag. 9
- Articolo 16 – Presenza degli animali nelle case di riposo e in istituti di cura ed educazione affettiva nelle scuole pag. 10
- Articolo 17 – Vendita e toelettatura di animali vivi pag. 10
- Articolo 18 – Manifestazioni e spettacoli pag. 12

Titolo III – Disposizioni per specifici animali

Capo I – Cani

- Articolo 19 – Definizione pag. 12
- Articolo 20 – Attività motoria e rapporti sociali pag. 12
- Articolo 21 – Divieto di detenzione a catena pag. 12
- Articolo 22 – Dimensioni dei recinti pag. 12
- Articolo 23 – Limitazioni alla concentrazione di cani pag. 13
- Articolo 24 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche pag. 13
- Articolo 25 – Aree e percorsi destinati ai cani pag. 13
- Articolo 26 – Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico pag. 14
- Articolo 27 – Accesso degli animali ai servizi di trasporto pubblico pag. 14
- Articolo 28 – Obbligo di raccolta delle deiezioni solide pag. 15
- Articolo 29 – Cucciolate pag. 15
- Articolo 30 – Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio Comunale pag. 15
- Articolo 31 – Detenzione dei cani da guardia pag. 16
- Articolo 32 – Confisca e sequestro amministrativo del cane pag. 16
- Articolo 33 – Documenti da portare al seguito pag. 16

Capo II – Gatti

- Articolo 34 – Gatti liberi e colonie feline pag. 17
- Articolo 35 – Censimento delle colonie feline sul territorio pag. 17
- Articolo 36 – Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi pag. 17
- Articolo 37 – Alimentazione dei gatti pag. 18
- Articolo 38 – Detenzione dei gatti di proprietà pag. 18
- Articolo 39 – Custodia gatti randagi pag. 18

Capo III – Fauna selvatica, esotica ed altre specie animali

- Articolo 40 – Fauna selvatica pag. 18
- Articolo 41 – Tutela fauna esotica pag. 19
- Articolo 42 – Popolazione di Columba livia varietà domestica pag. 20
- Articolo 43 – Popolazione di Myocastor coypus (Nutria) pag. 20
- Articolo 44 – Detenzione di volatili ed animali acquatici pag. 20
- Articolo 45 – Conigli da compagnia pag. 21
- Articolo 46 – Roditori domestici e Furetti pag. 21

Capo IV – Equini

- Articolo 47 – Definizioni e principi generali pag. 22
- Articolo 48 – Luoghi di custodia e alimentazione pag. 23
- Articolo 49 – Aspetti etologici pag. 24

Titolo IV – Disposizioni finali

- Articolo 50 – Sanzioni pag. 25
- Articolo 51 – Vigilanza pag. 25
- Articolo 52 – Confisca e sequestro amministrativo pag. 25
- Articolo 53 – Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni pag. 25

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.

Articolo 2 – Principi e finalità

1. Il Comune di Carmignano, in base all'articolo 2 della Costituzione italiana, riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato di provvedere al benessere degli animali presenti sul proprio territorio, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità, la convivenza nella diversità e la socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia. Il Comune di Carmignano, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. A tal fine l'Amministrazione Comunale promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza volte ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini, per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana.

2. Il Comune di Carmignano si impegna a promuovere la conoscenza delle norme del presente regolamento e di tutte le norme statali e regionali di tutela degli animali.

3. Il Comune di Carmignano, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.

4. Il Comune di Carmignano, al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.

5. Il Comune di Carmignano individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.

6. Il Comune di Carmignano favorisce la conoscenza e il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi, incoraggiando le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali, nonché al mantenimento di un ambiente urbano salubre per la vita dei cittadini e degli animali stessi.

7. Il Comune di Carmignano, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.

Articolo 3 – Competenze del Sindaco

1. Al Sindaco, in base al DPR 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Articolo 4 – Diritti degli animali

1. Il Comune di Carmignano sostiene la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando le manifestazioni di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.

Titolo II – Disposizioni generali

Articolo 5 – Definizioni ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli animali che vivono sul territorio del Comune di Carmignano nell'ambito di un rapporto di interazione e convivenza con l'uomo.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento i casi riportati nell'art.3 comma 2 della L.R. della Toscana n.59 del 20/10/2009.

Articolo 6 – Divieti generali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.

2. E' vietato tenere animali in spazi angusti, in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli

dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.

3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

4. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o, fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali certificate da un medico veterinario che dovrà indicare l'inizio e la fine del trattamento, in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.

5. E' vietato detenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. E' parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, terrazze, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.

6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o psichiche, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche, è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

7. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.

8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.

9. Oltre a quanto previsto dall'art. 18 della L.R. 59/2009, è vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.

10. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali.

11. E' vietato colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.

12. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei vani bagagli dei veicoli a tre volumi, il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.

13. E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata areazione nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.

14. E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento.

15. E' vietato catturare e uccidere le specie aviarie, se non nei casi in cui si riscontrino problematiche di tipo sanitario, igieniche e di decoro urbano, oltre che la distruzione di siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.

16. Nelle aree verdi ed isole pedonali di parchi e giardini (laddove non già espressamente vietato) è consentita la conduzione del proprio cane anche con l'uso di biciclette, a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare. E' comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo.

17. E' vietato separare i cuccioli di cane e di gatto dalla madre prima di 60 giorni e, gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti a qualsiasi titolo o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip da parte del competente servizio dell'Azienda USL.

18. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

19. Sono vietati, su tutto il territorio del Comune di Carmignano, la vendita, la detenzione e l'uso dei collari elettrici e collari con le punte rivolte verso l'interno.

20. Oltre a quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 59/2009, è vietato, su tutto il territorio del Comune di Carmignano, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali. Gli animali di cui sopra saranno sequestrati a cura degli Organi di Vigilanza e ricoverati presso le strutture apposite.

21. E' vietata la liberazione e l'abbandono in volo di animali a scopo di intrattenimento in cerimonie come volatili, farfalle o simili.

Articolo 7 – Abbandono di animali

1. È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. È vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali potenzialmente pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia, in accordo all'art. 672 del Codice Penale, al quale si rinvia. 3. È vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.

4. È vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

Articolo 8 – Strutture preposte alla tutela degli animali

1. Il comune di Carmignano tramite propri uffici e la Polizia Municipale, controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato.

2. Per lo svolgimento delle proprie attività di controllo gli uffici preposti operano in collaborazione con le autorità sanitarie e di polizia urbana, nonché con ordini e collegi professionali operanti nel settore della tutela degli animali.

3. Gli uffici comunali possono avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, della consulenza di personale esterno quali esperti e/o professionisti e delle associazioni di volontariato, che accettino i principi base del presente regolamento. A detti uffici inoltre, competono le relazioni con il pubblico e la promozione della divulgazione dei servizi offerti dal comune di Carmignano nel settore della tutela ed assistenza agli animali.

Articolo 9 – Attività concernenti le adozioni

1. I canili/gattili pubblici hanno come fine principale le adozioni e devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente. A tal fine, i canili/gattili pubblici garantiscono la regolare apertura al pubblico e l'ingresso per almeno 4 ore giornaliere delle associazioni di volontariato per la promozione delle adozioni e alle associazioni di cui all'articolo 19 quater delle "Disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale". L'Amministrazione comunale di Carmignano provvederà a promuovere l'adozione degli animali custoditi anche in strutture private convenzionate, mediante collaborazioni con le associazioni di volontariato, che accettino i principi base del presente regolamento.

2. Il Comune adotta tutte le forme di pubblicità (manifesti, volantini, mass-media, iniziative presso le scuole, manifestazioni, ecc.) per incentivare l'adozione dei cani ricoverati.

3. Gli animali possono essere adottati da tutti i richiedenti maggiorenni, ad esclusione di:

- soggetti sottoposti a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- soggetti che hanno commesso atti illegali di qualsiasi genere inerenti la gestione dell'ambiente e degli animali ed a coloro che abbiano già ceduto il proprio animale per incapacità gestionale;

4. Tutti gli animali di proprietà del Comune possono essere adottati da privati che ne facciano richiesta.

Articolo 10 – Tavolo di lavoro sui diritti degli animali

Il Comune di Carmignano, a supporto delle attività relative alle tematiche di cui al presente Regolamento, nonché in generale in tutte quelle riguardanti il benessere animale e la tutela dei diritti degli animali, potrà istituire, in attuazione dei principi dello Statuto Comunale e del Regolamento per il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione delle libere forme associative e delle organizzazioni di volontariato consulte o altri organismi di partecipazione.

Articolo 11 – Detenzione di animali

1. Chi accudisce o detiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.

2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo detenuti dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute.

3. Il soggetto possessore dell'animale deve impegnarsi a:

- controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione, e prendersi cura della eventuale prole;
- rifornire l'animale di cibo e di acqua con tempistica adeguata;
- assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie nonché un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche;
- iscriverlo all'anagrafe regionale ove previsto.

4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

5. La detenzione degli animali in abitazioni private deve assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.

6. Gli animali di affezione, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.

7. I cani di elevata e comprovata aggressività devono essere sottoposti ad appositi percorsi di recupero comportamentale finalizzati alla stabilizzazione caratteriale dell'animale ad opera di professionisti autorizzati.

Articolo 12 – Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Articolo 13 – Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.

2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada (Rif. Art.169 c CDS), chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.

3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:

- corretta areazione dell'abitacolo del veicolo o del vano dedicato all'alloggio degli animali;
- in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste per consentirne adeguato movimento.

4. Deve inoltre essere vietata, limitatamente ai veicoli in sosta, l'esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

5. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

Articolo 14 – Avvelenamento di animali

1. E' proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.

2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare alla Civica Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, oltre che il tipo di veleno utilizzato. In caso di sospetto avvelenamento, il medico veterinario deve inviare ogni campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza nociva e in caso di decesso dell'animale anche le spoglie all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica.

3. Il Sindaco, ai fini della sicurezza pubblica per la tutela delle persone e degli animali, deve indicare i tempi e le modalità di accesso nell'area interessata da episodi di avvelenamento e provvederà ad attivare le iniziative necessarie alla bonifica del terreno, segnalandolo con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto necessario e vigilando per tramite della Polizia locale o delle Guardie zoofile.

Articolo 15 – Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere anti-attraversamento, cartellonistica

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela, possono essere installati, a cura degli uffici competenti, le misure idonee per rallentare il traffico veicolare. In dette zone può essere installata anche specifica cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

2. Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto misure idonee ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Si ricorda che la Regione e la Provincia rispondono di eventuali danni causati dalla fauna selvatica.

Articolo 16 – Presenza degli animali nelle case di riposo e in istituti di cura ed educazione affettiva nelle scuole

1. Il Comune di Carmignano incoraggia il mantenimento del contatto da parte degli anziani, ospitati presso strutture residenziali, con i propri animali da compagnia o altri animali utilizzati per la Pet Therapy. Pertanto, può essere permesso, su richiesta, agli ospiti, autosufficienti fisicamente e mentalmente, di accedervi accompagnati dal proprio gatto o cane o dai propri volatili, preferibilmente nella stanza dell'ospite.

2. Al fine di garantire il rispetto delle norme igienico – sanitarie, gli uffici competenti del Comune e della ASL valutano la necessità di adeguamenti strutturali o di arredo per l'accoglimento degli animali, da parte delle R.S.A. che intendono attivare tale possibilità.

3. Il proprietario dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.

4. I servizi competenti della ASL o del Comune vigilano sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture.

5. L'Amministrazione Comunale riconosce la validità delle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie o situazioni di disagio non acute. A tal fine si impegna a favorire la diffusione presso le strutture sanitarie esistenti della Pet Therapy o l'incontro anche occasionale con animali d'affezione. In queste attività la cura e la salute dei pazienti non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità del benessere degli animali.

6. L'Amministrazione Comunale riconosce ed incentiva l'importanza di avviare un'educazione affettiva nelle scuole primarie dell'infanzia, la realtà quotidiana, infatti, mette in evidenza le difficoltà dei bambini e dei ragazzi nello stabilire tra loro e con gli adulti modalità relazionali soddisfacenti. La capacità di vivere e coltivare sentimenti ed emozioni è fondamentale nella definizione di ogni singola identità ed essere educati nelle emozioni e nei sentimenti che le sostengono, anche nei confronti degli animali, deve essere considerata una relazione interpersonale significativa. I bambini hanno una propensione naturale per gli animali e, con il loro tramite, apprendono facilmente il concetto di fare attenzione ed avere cura, condividere spazi e dedicare il proprio tempo a qualcun altro. Sarà cura di chi vorrà accogliere iniziative o favorire attività in tale senso di attuare accordi con Associazioni od Enti preposti a tutela delle normative vigenti in tema di sicurezza a tutela delle persone coinvolte, garantendo anche eventuali aspetti di copertura assicurativa.

Articolo 17 – Vendita e toelettatura di animali vivi

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, a quelle riportate nell'art. 12 della L.R. 59/2009, al rispetto della normativa nazionale di settore e del Regolamento UE n.1143/2014 per la prevenzione dell'introduzione e della diffusione delle specie invasive, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.
2. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.
3. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta. Per i pesci, la capienza minima del contenitore è di litri dieci (10) per un (1) pesce, aumentata di litri cinque (5) per ogni pesce aggiunto. fatte salve specifiche esigenze legate alle dimensioni ed alle caratteristiche fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate. Le voliere per uccelli devono avere le tre (3) dimensioni minime pari a cinque (5) volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.
4. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale.
5. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo acqua e la giusta illuminazione.
6. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo.
7. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell' A.S.L., ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003.
8. Ogni animale detenuto a scopo di commercio, per il quale è previsto il carico e scarico individuale, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato dovrà accompagnare l'animale al momento della vendita e copia dovrà essere conservata per anni 2 dal venditore ed esibita alle autorità competenti.
9. E' vietata l'esposizione di animali al pubblico in vetrina oltre i termini previsti dall'art.12 della L.R. n.59/2009 (non più di cinque ore giornaliere), è vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.

10. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.
11. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie antagoniste all'interno del negozio.
12. Il commercio ambulante di animali vivi è vietato su tutto il territorio comunale. Eventuali deroghe possono essere rilasciate in occasione di specifiche manifestazioni a carattere storico/culturale/commerciale, mediante presentazione dell'apposita modulistica.
13. E' vietato vendere animali ai minori di anni 18.
14. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani o altre specie, con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

Articolo 18 – Manifestazioni e spettacoli

1. Sono vietate forme di spettacolo ed intrattenimento con l'utilizzo degli animali, ad eccezione dei circhi e delle manifestazioni storico-culturali presenti nell'elenco di cui all'art. 15 della L.R. 59/2009.
2. Gli spettacoli e l'attività circense sono soggette all'osservanza delle linee guida CITES (convenzione internazionale ratificata con la L. 874/1975), emanate con documento del 13.04.2006 recante criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, ai sensi della L. 150/92 e della L. 426/98.

Titolo III – Disposizioni per specifici animali

Capo I – Cani

Articolo 19 – Definizione

1. Al cane, considerato fra gli animali il più sociale, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.

Articolo 20 – Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi tiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici. Si consigliano almeno tre uscite al giorno.
2. E' vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
3. I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a due metri. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.
4. Nelle aree appositamente attrezzate, nelle proprietà private e nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.

5. I cani iscritti nel registro a rischio potenziale elevato istituito ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani devono essere sempre condotti con guinzaglio e museruola.

Articolo 21 – Divieto di detenzione a catena

E' vietato utilizzare la catena o qualunque altro strumento di costrizione similare.

Articolo 22 – Dimensioni dei recinti

Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15, oltre almeno 3 mq di superficie coperta. Ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 9.

Articolo 23 – Limitazioni alla concentrazione di cani

1. Le definizioni di cui all'art.24 del DPR 320/1954 in merito al concentramento di animali non si applicano sul territorio comunale, sino ad un massimo di 12 cani. In caso di controllo e verifiche da parte delle Autorità di vigilanza preposte i proprietari dei cani devono presentare documentazione idonea a dimostrare:

- a. insussistenza di attività commerciale e di frequenti passaggi di proprietà di cani;
- b. documentazione sanitaria attestante la regolare vaccinazione degli animali e le generali condizioni di salute;
- c. regolare iscrizione all'anagrafe di tutti i cani presenti;
- d. iscrizione ad Associazioni venatorie e/o squadre di caccia dove per l'attività specifica è riconosciuto l'impiego di mute di cani (solo in caso di attività venatoria). Per la detenzione dei cani valgono le indicazioni riportate all'articolo precedente solo nel caso di stabulazione in aree esterne all'abitazione, non isolate in zone lontane da essa. Per la detenzione all'interno di appartamenti sprovvisti di area esterna valga invece la regola del buon senso igienico e civico in rispetto alla mole dell'animale ed alla dimensione dell'appartamento. Si consideri almeno uno spazio di mq 6 per ogni animale ivi detenuto di taglia medio/piccola. Per cani di grossa taglia si intenda almeno raddoppiata la regola. Tale ultima norma avrà validità dall'entrata in vigore del presente regolamento e non sarà considerata retroattiva.

Articolo 24 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree archeologiche ad eccezione delle aree attrezzate per particolari scopi, come previsto all'art. 19 della L.R. 59/2009 (aree attrezzate a parco giochi per bambini).

2. In tali luoghi i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a due metri, ed i proprietari devono sempre essere muniti di museruola al seguito da fare indossare al proprio cane o nei casi previsti dalla Legge (cani morsicatori rif. Art. 23 L.R. 59/09) o semplicemente su richiesta delle Autorità di vigilanza preposte ad eventuali controlli. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere.

3. Gli accessi alle aree verdi pubbliche dovranno essere regolamentati da apposita cartellonistica

Articolo 25 – Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico possono essere individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani.

L'Amministrazione Comunale provvede a realizzarli con uniforme distribuzione nel tessuto urbano. Anche in queste aree vige la regola di raccogliere le deiezioni dei cani.

- Nelle aree per cani vanno introdotti solo cani in buona salute, regolarmente vaccinati e trattati con antiparassitari. Nel caso di cane femmina in calore, evitare di farla circolare nell'area per tutto il periodo del calore.
- Evitare di introdurre cani aggressivi, poco socializzati, se all'interno dell'area fossero già presenti altri cani.
- Massima attenzione all'entrata ed all'uscita, chiudere sempre il cancello.
- Non abbandonare mai i cani nell'area, allontanandosi per fare delle commissioni: i cani devono costantemente rimanere sotto il vigilante controllo del proprietario.
- I bambini non accompagnati da un adulto non possono entrare, né con il loro cane né senza. Devono essere costantemente sotto la custodia di un adulto.
- In caso di cane agitato, evitare che abbai in modo prolungato e ripetitivo. Se dovesse accadere, uscire e rientrare nell'area quando sarà più calmo.
- Evitare di giocare con palline o bocconi in presenza di altri cani.
- Naturalmente anche nell'area cani è bene avere con sé la museruola per ogni evenienza.

Al regolamento vero e proprio si affiancano delle semplici regole di comportamento, non scritte, che sarebbe bene tenere sempre a mente.

- Prima di entrare nelle aree per cani, chiedere informazioni sugli esemplari già presenti all'interno e valutarne la compatibilità con il proprio cane.
- Non accarezzare cani presenti nell'area senza chiedere il permesso al proprietario.
- Evitare di dare da mangiare a cani che non conosciamo e in ogni caso chiedere sempre il permesso prima al proprietario.
- Evitiamo di prendere in braccio il nostro cane in presenza di altri cani.
- Non lasciare che il cane faccia le buche. Se dovesse accadere, preoccuparsi di coprirle subito, in modo da evitare incidenti sia ai cani sia ai proprietari che frequentano l'area.
- Nel caso dei cuccioli, aspettare che abbiano terminato tutti i vaccini prima di accedere all'area.

Articolo 26 – Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, usando obbligatoriamente il guinzaglio e museruola a tutti gli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico situati nel territorio del Comune di Carmignano; per i cani di taglia medio/grande (superiori ai 15Kg) tale accesso è consentito nella misura di un solo cane per proprietario o detentore.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, devono inoltre avere cura che gli animali non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

3. Viene concessa la facoltà di adottare misure limitative all'accesso previa apposita richiesta indirizzata al Sindaco da parte del responsabile degli esercizi pubblici e commerciali nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico. Tale limitazione può interessare gli spazi accessibili oppure le modalità dell'accesso stesso, ma non può in alcun modo configurarsi come un divieto assoluto. Non è consentito al Responsabile dell'esercizio commerciale vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

4. La comunicazione di cui al punto precedente non può considerarsi valida quando l'Amministrazione Comunale la respinga dandone adeguata motivazione entro 30 giorni dal ricevimento.

5. I gestori degli esercizi pubblici devono dare evidenza del permesso o divieto di entrata ai cani all'interno del proprio locale. I gestori di esercizi pubblici nei quali stazionano abitualmente animali ed in particolare cani, devono avvisare preventivamente gli avventori.

Articolo 27 – Accesso degli animali ai servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Carmignano.

2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, durante la corsa non può esserci più di un cane di taglia medio/grande (superiore a 15kg).

3. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico è responsabile nel caso in cui gli stessi sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto.

Articolo 28 – Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.

3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.

4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

Articolo 29 – Cucciolate

I proprietari di cani entro 15 gg dalla nascita della cucciolata hanno l'obbligo di segnalarla alla asl. Entro lo stesso termine di 15 giorni, nel periodo antecedente le operazioni di iscrizione all'anagrafe

canina e di identificazione, hanno altresì l'obbligo di segnalare la scomparsa, la morte, e la cessione a qualsiasi titolo dei cuccioli.

Articolo 30 – Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio Comunale

1. I cani vaganti sono recuperati dal Servizio della ASL veterinaria e da Associazioni convenzionate col Comune di Carmignano e dopo essere stati condotti presso il Canile Sanitario della ASL sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di recupero, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento.

2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente la ASL Veterinaria e/o la Polizia Municipale per il suo recupero. E' fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale, salvi i tempi necessari di custodia, in attesa dell'intervento degli addetti ASL.

3. I cani di accertata proprietà (tatuati o con microchip) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 60 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Contestualmente, il Comune di Carmignano segnala agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti di competenza.

4. I cani non tatuati o privi di microchip, previo espletamento dei controlli sanitari, inoculazione del microchip, sterilizzazione ed iscrizione all'anagrafe canina regionale, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà dell'Amministrazione comunale che potrà effettuare controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva presso l'Anagrafe canina della ASL.

5. L'affido, anche temporaneo, o adozione degli animali è concesso ai soggetti che rispettano quanto riportato nel precedente art. 9.

6. Il Comune può stipulare convenzioni con Enti ed Associazioni il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo presso le loro strutture dei cani custoditi nel Canile Municipale, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali provenienti dal Canile Rifugio, per eventuali controlli sul benessere animale ospiti presso strutture esterne ai canili, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

Articolo 31 – Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.

Articolo 32 – Confisca e sequestro amministrativo del cane

1. I soggetti adibiti alle funzioni di controllo e di vigilanza, come di seguito meglio specificati, che nell'esercizio delle rispettive funzioni, rilevino fatti integranti gli estremi del maltrattamento del cane, ai sensi del presente regolamento e delle ulteriori normative regionali e nazionali in materia, possono disporre il sequestro cautelativo dell'animale e nel caso si pervenga alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., ne è sempre ordinata la confisca.

2. Il sequestro del cane, data la sua funzione cautelativa e temporanea, comporta la sottrazione dello stesso dalla materiale disponibilità del proprietario ed il suo trasferimento al canile rifugio, struttura

presso cui sarà preso in custodia dall'Amministrazione Comunale, con richiesta di rimborso delle spese di mantenimento e cura al proprietario.

3. Nel caso poi, che a seguito delle ipotesi previste al precedente comma 1, si giunga alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., è sempre ordinata la confisca del cane, la quale, comportando l'ablazione del diritto in capo al proprietario, determinerà il trasferimento definitivo della proprietà del cane all'amministrazione comunale.

Articolo 33 – Documenti da portare al seguito

1. Il possessore o detentore di un cane ha l'obbligo di conservare il documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.

2. Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle forze dell'ordine, agli ispettori dell'A.S.L., alle guardie zoofile anche volontarie. Se non saranno esibiti alla richiesta, dovranno essere esibiti entro cinque (5) giorni all'organo controllore, che avrà cura di indicare termine, luogo e orari degli uffici. In caso di mancata esibizione del documento nei cinque (5) giorni verrà applicata la sanzione prevista.

Capo II – Gatti

Articolo 34 – Gatti liberi e colonie feline

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio indisponibile dello Stato.

2. Si definisce “gatto libero” l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

3. Si definisce “colonia felina” il gruppo di gatti liberi (minimo due) che sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico, o aperto al pubblico.

4. I gatti liberi appartenenti a colonie feline, come definite dalla vigente normativa in materia, che vivono sul territorio comunale, sono tutelati dal Comune. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Carmignano procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.

5. I gatti liberi appartenenti a colonie feline non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatti salvi i casi previsti dalla L.R. 59/2009.

6. Qualora l'ufficio preposto alla tutela degli animali riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, il responsabile competente, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, potrà, con un atto amministrativo motivato, predisporre lo spostamento della colonia.

7. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare, danneggiare o spostare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.).

8. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.

Articolo 35 – Censimento delle colonie feline sul territorio

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'Azienda USL, le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.

2. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti in aree pubbliche o accessibili al pubblico.

3. La mappatura delle colonie è redatta e aggiornata dall'ufficio preposto alla tutela degli animali, è approvato dalla Giunta ed è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 36 – Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

1. Il Comune di Carmignano al fine di garantire il benessere e la cura delle colonie feline presenti sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come custodi delle colonie di gatti, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura dei felini. I/le custodi di gatti devono essere riconosciute dalla Giunta Regionale, così come disciplinato dall'art. 35 della L.R. 59/2009.

2. Al/alla custode di colonia di gatti deve essere permesso l'accesso, al fine della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.

3. L'Amministrazione comunale tramite la ASL veterinaria e con il supporto dei volontari effettuerà campagne di sterilizzazioni per mantenere sotto controllo la proliferazione dei gatti liberi. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

Articolo 37 – Alimentazione dei gatti

I custodi di colonie di gatti sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico relativamente all'eventuale spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.

Articolo 38 – Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' vietato ostacolare ai gatti l'accesso alle pertinenze esterne, comprese terrazze e balconi, qualora il proprietario o il detentore gli conceda tale accesso.

2. E' vietato segregare i gatti all'interno e all'esterno dell'abitazione, in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

3. I proprietari di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio devono provvedere alla loro sterilizzazione al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, come riportato nelle disposizioni generali del presente Regolamento.

Articolo 39 – Custodia gatti randagi

1. Il Comune di Carmignano può stipulare convenzioni con soggetti terzi il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali, per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere dei gatti ospitati presso le strutture.

Capo III – Fauna selvatica, esotica ed altre specie animali

Articolo 40 – Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.

2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.

3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.

5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.

6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni e dal D.P.G.R. n. 13/R del 2004.

7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.

8. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, devono essere effettuate prioritariamente al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli, prevedendo l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi, **così come previsto dalla Legge Regionale 12 gennaio 1994 n. 3, reperimento della Legge 11 febbraio 1992 n. 157.**

Laddove previsto dal regolamento edilizio comunale si ricorda l'obbligo di apposizione di nidi artificiali sostitutivi.

9. Coloro che rinvennero esemplari vivi, feriti o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 24 ore alla Polizia Provinciale e/o alla Polizia Municipale che disporrà i provvedimenti del caso.

10. I richiami vivi per uso venatorio sono regolati all'art. 34 della Legge Regionale n. 3/1994 e successive modificazioni, salvo le disposizioni di cui all'art. 727 del Codice Penale.

Articolo 41 – Tutela fauna esotica

1. Ai sensi della normativa regionale, per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.

2. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune di Carmignano previo assenso da parte del servizio veterinario della unità-sanitario locale territoriale competente.

3. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.

4. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.

5. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione (vedi normativa CITES) è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell'Azienda USL accertare:

a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;

b) che i ricoveri e/o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone. Gli spazi e le modalità di detenzione degli animali esotici non dovranno ad ogni modo essere mai essere inferiori a quelle stabilite nelle normative di settore nazionali e regionali.

7. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca dell'eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore, ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione

Articolo 42 – Popolazione di Columba livia varietà domestica

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:

- pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;

-interventi di tipo meccanico o strutturale atto a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori antistazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.). Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali. In caso si riscontrino condizioni di forte degrado urbano causato dalla presenza di guano e/o di rischio sanitario, l'Amministrazione comunale potrà ricorrere ad interventi urgenti non cruenti per ridurre il

numero di animali soprattutto nelle aree dei centri storici, previo coinvolgimento della ASL veterinaria.

2. E' fatto divieto a chiunque di alimentare con qualunque tipo di mangime o residuo di cibo i colombi presenti sul territorio comunale.

Articolo 43 – Popolazione di Myocastor coypus (Nutria)

1. Al fine di contrastare la massiccia presenza di Myocastor coypus (Nutria) sul territorio del Comune di Carmignano e considerati i danni di carattere agricolo, ambientale e di sicurezza idraulica determinati dalle Nutrie, è fatto divieto di lasciare in zone raggiungibili dai roditori qualsiasi cibo a loro congeniale. Il Comune di Carmignano, in collaborazione con le altre istituzioni preposte, sulla base delle segnalazioni pervenute, attuerà le azioni necessarie a contenerne la crescita.

Articolo 44 – Detenzione di volatili ed animali acquatici

1. Si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici, in quanto compatibili, le norme relative al benessere animale contenute nel presente Regolamento.

2. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali ed avere la dimensione minima pari a (8) volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.

3. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua e sono altresì vietati acquari sferici.

4. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati e in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a trenta (30) litri d'acqua.

Articolo 45 – Conigli da compagnia

1. Alle madri ed ai piccoli dovranno essere garantiti un'idonea sistemazione in gabbia, sufficientemente spaziosa, posta in luogo luminoso ed areato al riparo dalle intemperie. Le gabbie eventualmente utilizzate per la detenzione dei conigli da compagnia devono avere le seguenti caratteristiche:

- dimensioni minime: almeno lunghe cm. 100, larghe cm. 50 ed alte cm.40 per due conigli adulti con griglia raccogli fieno, ciotola, beverino a sifone;

- il pavimento della gabbia dovrà essere liscio senza presenza di griglie di nessun tipo;

- ogni animale adulto in più dovrà prevedere un aumento nelle dimensioni di cm. 30 in lunghezza e cm. 10 in larghezza.

2. Per ogni animale tenuto all'esterno, la gabbia, oltre ad avere le caratteristiche riportate al comma 1, dovrà essere posta in luogo riparato dalle intemperie e dalla luce diretta del sole, essere rialzata da terra, avere tettoia impermeabile e tre lati opportunamente schermati contro il vento. Dovrà essere consentita al coniglio almeno un'uscita giornaliera dalla gabbia, avendo cura di vigilare sulla sua attività. La gabbia dovrà essere tenuta costantemente in buone condizioni igieniche. In alternativa alla gabbia, potranno essere predisposti appositi recinti con le stesse caratteristiche. Vista

l'elevata capacità riproduttiva e la diffusione in varie zone del territorio di Carmignano si raccomanda fortemente di provvedere alla sterilizzazione. E' severamente vietato l'abbandono in aree pubbliche.

Articolo 46 – Roditori domestici e Furetti

1. Le gabbie eventualmente utilizzate per la detenzione dei roditori domestici da compagnia devono avere le seguenti caratteristiche:

- dimensioni abbastanza ampie da permettere agli animali di muoversi agevolmente e di giocare;
- il pavimento della gabbia dovrà essere liscio senza presenza di griglie di nessun tipo;
- poste in luogo luminoso, ben areato, al riparo da correnti d'aria e dalla luce diretta del sole, riparata dal freddo e dai rumori molesti, in un punto non isolato della casa;
- all'interno: ciotola, beverino o raccoglitore per l'acqua, tubi e scatole di plastica e cartone in cui i roditori possono nascondersi, apposita tana e ruota per correre in plastica non grigliata; la gabbia dovrà essere tenuta costantemente in buone condizioni igieniche.

2. Ai Furetti dovrà essere permesso di uscire dalla gabbia per minimo tre ore durante l'arco della giornata, avendo cura di vigilare sulla loro attività.

Capo IV – Equini

Articolo 47 – Definizioni e principi generali

1. Fanno parte della famiglia degli equidi (Equidae) gli esemplari appartenenti alle specie cavallo, asino, mulo e bardotto.

2. Il Comune promuove la loro tutela attraverso l'adozione di misure atte a garantirne il benessere e appropriate condizioni di vita, favorendo una corretta gestione degli stessi e reprimendo qualsiasi atto di crudeltà nei loro confronti.

3. Il cavallo (da intendersi da qui in poi come equidi in generale) è un essere senziente e va tutelato allo scopo di preservarne il benessere psicofisico e la dignità, nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche, individuali e della specie, indipendentemente dalle eventuali attività in cui viene impiegato, sia durante le suddette attività che nei momenti di riposo.

4. Chiunque venga a contatto con il cavallo nell'espletamento di qualsiasi mansione o attività che ne preveda l'impiego, deve tenere nei suoi confronti una condotta etica, segnalando tempestivamente al responsabile della struttura detentrica o all'autorità competente qualsiasi episodio di maltrattamento o comportamento inadeguato.

5. Il detentore, ovvero proprietario o incaricato, è responsabile del benessere del cavallo e di una gestione atta a garantirne i bisogni fisici ed etologici primari (sistemazione, socialità, motilità, igiene, alimentazione, assistenza sanitaria).

6. Particolare cura andrà rivolta al piede, ferrato o scalzo, attraverso regolari interventi di mascalcia ad opera di personale qualificato.

7. Il cavallo dovrà essere iscritto all'Anagrafe degli Equidi, ai sensi della L. n. 200 del 1 agosto 2003, regolamentata dal D.M. 29 dicembre 2009 e D.M. 29 settembre 2011.
8. Si fa assoluto divieto di mozzare la coda ai cavalli, tagliare i peli tattili del muso e delle palpebre, nonché modificare la posizione naturale degli zoccoli e fissare agli stessi dei pesi. E' altresì vietato l'uso di pastoie e la museruola è consentita solo in casi particolari, per brevi periodi ed esclusivamente sotto prescrizione e controllo del medico veterinario.
9. E' vietata la somministrazione di farmaci o principi attivi senza la prescrizione sanitaria e/o in assenza di effettive patologie comprovate dal medico-veterinario. L'utilizzo e la detenzione dei farmaci veterinari viene regolamentata dal D.lgs 6 aprile 2006, n. 193 recante codice comunitario dei medicinali veterinari e successive modificazioni e integrazioni (G.U. Serie Generale n. 121 del 26 maggio 2006).
10. La soppressione del cavallo è consentita soltanto in caso di patologie non curabili, che generino un evidente stato di sofferenza. Essa può essere praticata unicamente in anestesia generale, da un medico veterinario regolarmente iscritto all'Albo.
11. E' fatto divieto di sottoporre il cavallo a prestazioni eccessive o a pratiche di allevamento e/o addestramento non idonee alle capacità fisiche e alle caratteristiche, individuali e di specie, che possano danneggiarlo o causare sofferenze. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono assolutamente vietate le privazioni sensoriali, le percosse, le azioni coercitive ottenute con l'uso di strumenti e/o imboccature, le punizioni, anche attraverso la privazione di cibo e di acqua, l'iperflessione (Rollkur), e per quanto riguarda l'addestramento al salto ad ostacoli, lo sbarramento. Tali condotte verranno perseguite ai sensi dell'art. 544 ter c.p..
12. Particolare riguardo dovrà essere adottato nei confronti di puledri (che non dovranno essere separati dalla madre prima degli 8 mesi di età) e animali anziani.
- Soggetti debilitati, fisicamente e/o psichicamente, andranno gestiti garantendo un completo recupero delle condizioni psicofisiche ottimali prima del loro coinvolgimento in qualsivoglia attività.
13. Il detentore o chi pianifica le attività del cavallo, deve prevedere adeguati periodi di riposo e turnazioni. Nel caso di sudorazione intensa, deve essere previsto, dopo l'attività, un periodo di tempo adeguato per permettere il recupero all'animale e il ritorno al box/paddock solo dopo il ripristino delle condizioni ottimali.
14. Quando non impiegato in attività, il cavallo deve essere sempre dissellato e privato di finimenti o qualunque altra attrezzatura che ne condizioni il normale movimento e/o l'utilizzo della bocca.
15. Il cavallo non può essere sottoposto al lavoro in caso di condizioni atmosferiche avverse (eccessivo caldo o maltempo) e comunque mai subito dopo la somministrazione di cibo. Parimenti, è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.
16. Il cavallo sottoposto a tosatura dovrà essere adeguatamente dotato di coperte il cui utilizzo andrà attentamente valutato al fine di evitare pericolosi sbalzi termici.
17. Finimenti e bardatura andranno usati con competenza al fine di evitare disagi e fiaccature. E' vietato inoltre l'uso di qualunque strumento, accessorio o pratica (compresa la marchiatura a fuoco,

la focatura dei tendini e la nevrectomia) che possa causare lesioni o determinare situazioni di sofferenza fisica o psicologica all'animale.

18. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali, detti “vizi di stalla”, come il ballo dell'orso e il ticchio d'appoggio, si vieta l'utilizzo di collari elettrici o costrittivi, nonché qualsiasi azione atta ad impedire il movimento stereotipato, a favore di una terapia di recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).

Articolo 48 – Luoghi di custodia e alimentazione

1. Le strutture atte ad ospitare il cavallo devono essere efficienti, regolarmente ispezionate, prontamente riparate in caso di guasti e progettate in modo tale da evitare rischi di qualsiasi genere.
2. I box devono avere i seguenti requisiti:
 - soffitto di altezza almeno 3 mt, pareti resistenti agli urti almeno fino ad un'altezza di 1,20mt; una superficie di m 4x3 per castroni e cavalle, m 3x3 per i ponies e m 5x5 per stalloni e fattrici. In generale le metrature devono essere adeguate alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento e mantenere la testa eretta; erogatori automatici di acqua e idonea lettiera, costituita da materiale atossico ed esente da polveri e muffe, che deve essere mantenuta pulita e asciutta per evitare problemi podologici e assicurare protezione contro lesioni.
3. Le scuderie devono essere dotate di ventilazione naturale o forzata. Le aperture destinate all'aerazione devono essere proporzionali al volume della struttura.
4. Le finestre superiori dei box devono essere mantenute aperte per garantire l'affaccio verso l'esterno.
5. In caso di sistemazione nei box il cavallo deve poter accedere giornalmente al paddock, da solo o in socialità o comunque va garantita la sua possibilità di movimento ed eventuale esercizio fisico.
6. E' fatto assoluto divieto di tenere il cavallo legato in posta, tanto all'interno dei box quanto all'aperto. È concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste. In tal caso, il cavallo deve essere assicurato in modo da consentirne una liberazione tempestiva in situazioni di emergenza e comunque sotto stretta vigilanza del detentore
7. Le licenze per i nuovi maneggi devono essere vincolate all'acquisizione di sufficienti spazi all'aperto.
8. È vietato lasciare il cavallo al pascolo in luoghi non recintati legandolo alla cavezza con una corda assicurata ad un vincolo a terra o a qualsiasi altra struttura (pali, alberi ecc), parimenti è vietato impastoiare gli arti.
9. Il cavallo che vive all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato semi-brado in ambienti con adeguata superficie e copertura naturale, deve disporre all'interno del paddock di una struttura coperta, chiusa almeno su 3 lati, con accesso ad acqua e cibo.
10. Per la custodia permanente all'aperto, l'area a disposizione deve essere proporzionale al numero di esemplari e non inferiore a mq 1000 per animale, e disporre di adeguate risorse alimentari naturali o approvvigionate.
11. Per una corretta gestione dell'area all'aperto il proprietario, o detentore o incaricato, deve prevedere la raccolta delle fiande, la rotazione delle aree di pascolo, lo spostamento dei

cavalli quando il terreno è troppo umido, la movimentazione del terreno per aiutare il contenimento dei parassiti.

12. Le aree devono essere bonificate da oggetti potenzialmente pericolosi e da piante velenose.
13. I cavalli che vivono permanentemente all'aperto devono essere controllati almeno una volta al giorno.
14. Le recinzioni devono essere sufficientemente solide e di una altezza adeguata ad impedire la fuga dell'animale, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni fisici al cavallo.
15. Il cavallo va alimentato con razioni di foraggio (erba, fieno, granaglie, mangimi, etc) di qualità e privo di muffe, debitamente proporzionate alle esigenze individuali e della specie, tenendo conto di parametri quali caratteristiche fisiche e stato, tipo di attività svolta, clima e tipo di gestione.
16. Foraggi e mangimi dovranno essere adeguatamente conservati e custoditi in modo da evitare accessi incontrollati. Ogni variazione nella dieta dovrà avvenire in maniera graduale.

Articolo 49 – Aspetti etologici

1. Indispensabile per l'equilibrio psicofisico del cavallo è la socializzazione con membri della sua stessa specie. Nel rispetto delle sue esigenze etologiche/relazionali, deve essere perciò favorita il più possibile (e fin dalla giovane età) la socialità, con un'attenta valutazione della compatibilità tra i diversi soggetti.
2. L'introduzione di nuovi esemplari all'interno del gruppo di socializzazione, dovrà avvenire gradualmente e sotto la supervisione e la mediazione di personale qualificato al fine di evitare il più possibile contatti violenti e facilitare quindi l'integrazione dei singoli soggetti.
3. Solo nel caso di cavalli effettivamente problematici nelle relazioni intraspecifiche, è consigliato l'impiego di altre specie animali per dar loro compagnia.
4. Particolare attenzione, nel caso di cavalli che condividono gli stessi spazi dovrà essere rivolta alla somministrazione di alimenti, per garantire a tutti l'accesso al cibo ed evitare situazioni troppo conflittuali.
5. In caso di sistemazione nei box il cavallo deve poter accedere giornalmente al paddock, da solo o in socialità o comunque va garantita la sua possibilità di movimento ed eventuale esercizio fisico.
6. Sono altamente sconsigliate grate fisse che impediscano l'affaccio specialmente nel caso che rendano impossibile il contatto visivo con altri cavalli e con l'ambiente esterno.
7. Il cavallo, per le sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, va alimentato con moderate quantità di cibo somministrato durante l'arco della giornata.

Titolo IV – Disposizioni finali

Articolo 50 – Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie ex Art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 ss.mm. ii. "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", con le modalità e le forme previste dalla Legge 689/81 "Modifiche al Sistema Penale. Per specifiche

violazioni sotto indicate la sanzione amministrativa pecuniaria viene applicata nell'ambito dei limiti minimi e massimi sotto specificati:

- Violazione delle disposizioni relative alle modalità di conduzione, detenzione e trasporto animali di cui agli **Artt. 11, 12 e 13**: sanzione amministrativa da **€ 80,00 a € 500,00**;
- Violazione **Art. 16**, comma 5 sanzione amministrativa da **€ 80,00 a € 500,00**;
- Violazione **Art.34 e 40** sanzione amministrativa da **€ € 80,00 a € 500,00**;
- Altre violazioni al presente Regolamento, non previste nell'elenco precedente, sono sanzionate con la sanzione amministrativa da **€ 50,00 a € 300,00**.

Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate adottando, quanto all'importo, il criterio della proporzionalità tenuto conto del numero di animali coinvolti nelle violazioni.

Articolo 51 – Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento tutti gli agenti e gli ufficiali di Polizia Giudiziaria, nei limiti delle competenze loro attribuite e le Guardie Zoofile di cui al D.P.R. del 31/03/1979.

Articolo 52 – Confisca e sequestro amministrativo

I soggetti di cui al precedente articolo che nell'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza, rilevino fatti integranti gli estremi del maltrattamento di animali, del divieto di combattimento di animali e del divieto di spettacoli o manifestazioni comportanti sevizie, come previsti dagli artt.544 ter, 544 quarter, 544 quiquies, 544 sexies del Codice Penale, così come modificato dall'art.1 della legge n. 189/2004, possono disporre il sequestro dell'animale, l'emissione delle relative sanzioni amministrative e nel caso si pervenga alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.c., confisca dello stesso.

Articolo 53 – Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

1. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, si prevede un termine di adeguamento alle disposizioni in esso contenute di 3 mesi dall'approvazione del testo regolamentare.

2. Il presente regolamento entrata in vigore dalla data di approvazione e contestualmente decadono tutte le norme e le disposizioni comunali con esso incompatibili.